



COMUNE DI MONTEPRANDONE

(Provincia di Ascoli Piceno)

ORIGINALE

Registro Generale n. 616

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 1^

(Amministrativo - Affari Generali – Politiche Sociali)

n. 255 del 18-11-2024

Ufficio: **SEGRETARIO**

Oggetto: Asilo Nido Comunale. Procedura di scelta per l'affidamento in concessione del servizio. 1.4.2025/ 31.08.2028. Determinazione a contrattare, impegno di spesa, attribuzione della procedura di selezione alla Stazione appaltante del Comune di Ascoli Piceno. Revoca det.RG. 604/2024. Nuova approvazione

L'anno duemilaventiquattro addì diciotto del mese di novembre, il Responsabile del 1^ settore, dott.ssa Maria Immacolata Casulli,

Premesso che con determinazione RG. n. 604 del 12.11.2024 è stata approvata la determinazione avente il seguente oggetto: "Asilo Nido Comunale. Procedura di scelta per l'affidamento in concessione del servizio. 1.4.2025/ 31.08.2028. Determinazione a contrattare, impegno di spesa, attribuzione della procedura di selezione alla Stazione appaltante del Comune di Ascoli Piceno."

Che ad un attento esame sono stati rilevati dei refusi;

Ritenuto pertanto di revocare il suddetto atto e procedere, per esigenze di chiarezza, ad una nuova approvazione nel testo che segue:

Premesso che:

- il contratto di concessione del servizio di gestione dell'asilo nido comunale L'Albero dei sogni è in scadenza e si rende pertanto necessario procedere alla selezione e sottoscrizione di un nuovo contratto per garantire la prosecuzione del servizio senza soluzioni di continuità;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 7.11.2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato deciso, tra l'altro;
 - di approvare il capitolato d'oneri (nel prosieguo, anche CSA) e gli altri atti costituenti il progetto, autorizzandone fin da ora eventuali rettifiche ed integrazioni da parte del Responsabile a contrattare, che non ne alterino il contenuto sostanziale;
 - di autorizzare l'indizione di apposita procedura di gara per l'affidamento in concessione del servizio in oggetto;
 - di fornire i seguenti indirizzi per ogni conseguente adempimento:
 - durata: fissare la durata della concessione, con decorrenza dalla data di stipula del contratto ovvero, se precedente, di attivazione del servizio prevista presumibilmente per il 1° aprile 2024 e scadenza al 31 Agosto 2028;
 - importo: dare atto che il valore della concessione è stato stimato in €. 2.022.206,54, calcolato tenendo conto dei ricavi da utenza (i.e. rette) e dell'intervento pubblico di sostegno consistente in un contributo finanziario, trattandosi di concessione cd. tiepida, come appresso specificato

Stima di 1 anno educativo x n.100 utenti			
ENTRATE			
Ricavi da utenza	3.000,00 €/utente	100 utenti	300.000,00 €
A) Totale ENTRATE			300.000,00 €
SPESE			
Spesa personale			494.810,00 €
Pulizia			8.262,00 €
Derrate	19.000 pasti	2,50 €	47.500,00 €
B) Totale SPESE			546.460,00 €
Spese Generali	5,00%		27.528,62 €
Utile impresa	2,50%		13.764,31 €
C) Totale SPESE GENERALI + UTILE			41.292,930 €
D) TOTALE SPESE			591.865,33 €
SQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO A) – D)			- 291.865,33 €
E) CONTRIBUTO PUBBLICO soggetto a ribasso			291.865,33 €
F) VALORE CONCESSIONE Anno educativo A) + E)			591.865,33 €
F) VALORE CONCESSIONE (da 01/04/2025 a 31/08/2028)			2.022.206,54 €

- oneri sicurezza: dare atto che i costi della sicurezza sono pari a zero in quanto la presente concessione prevede una forma di gestione complessiva da parte del concessionario non determinante interferenze ai sensi dell'art 25 del D.Lgs 81/2008 e non valutabile in termine di rischi specifici; pertanto non è necessario elaborare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (D.U.V.R.I);
- affidamento procedere attraverso apposita procedura di gara "aperta" da aggiudicare, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché congrua e conveniente, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in quanto il progetto posto a base di gara è suscettibile di migliorie tecniche in fase di offerta e col ribasso da proporre sul contributo pubblico;
- lotto unico: non procedere alla suddivisione della gara in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in quanto tale suddivisione, oltre a non essere economicamente conveniente, rischia di rendere complessivamente inefficace e inefficiente la gestione della concessione;

Considerato che per l'affidamento in parola trovano applicazione il nuovo regime codicistico di cui al D.Lgs 31/03/2023, n. 36 recante "*Codice dei contratti pubblici*" (nel prosieguo, anche *Codice*) e relativi Allegati;

Dato atto che il servizio in oggetto è stato inserito all'interno della programmazione relativa al biennio 2024/2025, annualità 2024 e allo stesso è stato attribuito il seguente CUI Programma Biennale Forniture e Servizi: S00376950440202400004;

Dato atto che:

- l'importo stimato della concessione pari ad € **2.022.206,54** è inferiore alla soglia euro unitaria di cui all'art. 14 del Codice;
- per pacifico orientamento, l'obbligo di ricorso al MEPA di cui all'art. 1, comma 450, l. l. 296/2006, non trova applicazione in caso di affidamenti in concessione, in quanto in tali ipotesi non ricorre un vero e proprio "acquisto" di servizio (cfr ANAC det 11/2015);

Considerato che l'art. 62 del Codice al 2^a comma dispone che per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4. e al 6^a comma dispone, che ove non fossero qualificate, possono rivolgersi a centrali di committenza e a stazioni appaltanti qualificate;

Che l'allegato II.4 all'art.5, comma 5 dispone *“Ai fini dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di qualsiasi importo le stazioni appaltanti devono possedere almeno una qualificazione di livello SF2 e garantire la presenza di almeno un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi”*

Dato atto che questo Comune ha proceduto all'iter di qualificazione ottenendo ai sensi del comma 2 dell'art. 63, del Codice la qualificazione di primo livello (SF3) per l'affidamento di servizi e forniture di importi fino a €.750.000,00 e pertanto non è qualificato per l'affidamento del presente contratto;

Preso atto che la Stazione Appaltante del Comune di Ascoli Piceno risulta in possesso della qualifica necessaria;

Dato atto che in data 14/10/2024, questo Comune ha sottoscritto con il Comune di Ascoli Piceno la *“Convenzione per lo svolgimento delle attività di committenza ausiliaria”*

Ritenuto, pertanto, di dover attribuire alla suddetta SA lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura in oggetto;

Verificato che il servizio concedendo non rientra tra i beni e servizi di cui all'art. 1 DPCM 11 luglio 2018 e che, pertanto, la suindicata Stazione Appaltante ausiliaria può procedere senza che questo Comune debba ricorrere ad uno dei soggetti aggregatori di cui all'art. 9, comma 1, D.L. 66/2014, convertito con modificazioni dalla L. 89/2014;

Considerato che:

- ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del Responsabile del Procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

- ai sensi dell'articolo 17 del Codice, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Ritenuto, pertanto:

- di individuare il fine del contratto nella necessità di garantire la gestione del servizio dell'Asilo Nido Comunale *“L'Albero dei sogni”*;
- di richiamare l'oggetto del contratto e tutte le clausole risultanti dal CSA, già approvato con la citata DGC n. 122 del 7.11.2024 e *quivi* richiamato quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che per quanto disposto dall'art.128, comma 2 del Codice, il presente contratto attiene all'affidamento di *servizi sociali*, come identificato dall'All. XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice, il costo stimato della manodopera ammonta ad €494.810,40 annui e complessivi €1.690.564,66, calcolati come segue sulla base del costo orario del lavoro, desunto dalla tabella del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per i lavoratori delle cooperative del settore socio – sanitario – assistenziale – educativo e di

inserimento lavorativo – cooperative sociali, sottoscritto in data 26/01/2024 (Rif. Gennaio 2025) al netto delle indennità non direttamente applicabili:

CATEGORIE	COSTO/H *	N.ORE SETT	COSTO SETT
A1	17,29 €	25	432,25 €
servizi ausiliari			
B1	18,40 €	40	736,00 €
add.infanzia		22,5	
aiuto cuoca		17,5	
C1	19,81 €	30	594,30 €
aiuto cuoca			
D1	21,02 €	285	5.990,70 €
n. 11 educatori			
D2	22,22 €	115	2.555,30 €
n.3 educatori		90	
n.1 coordinatore		25	
Totale a settimana			10.308,55 €
N. settimane annue			48
TOTALE ANNUO			494.810,00 €
TOTALE (da 01/04/2025 a 31/08/2028)			1.690.564,66 €

- il servizio in oggetto è ad alta intensità di manodopera, come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1;
- i costi della manodopera non sono soggetti al ribasso, ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera;
- il contratto collettivo applicato è il CCNL T151 "Cooperative Sociali";

Visti:

- l'articolo 21, comma 2, del Codice il quale prevede che le attività inerenti il ciclo di vita dei contratti pubblici siano gestite interamente mediante piattaforme e servizi digitali fra loro interoperabili, nel rispetto delle disposizioni del Codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;
- l'art. 25, comma 3, del Codice secondo il quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma;

Dato Atto che per lo svolgimento della gara in modalità telematica la Stazione Appaltante del Comune di Ascoli Piceno si avvale della Piattaforma Telematica GT-SUAM raggiungibile all'indirizzo:

<https://appalticucascoli.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> che risulta conforme alle prescrizioni di cui al Libro I, Parte II, del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021;

Visto che per l'affidamento dei contratti di concessione di importo inferiore alla soglia eurounitaria, come quello di *specie*, l'art. 187, comma 1, secondo periodo, del Codice, consente di procedere mediante procedure ordinarie;

Ritenuto opportuno avvalersi di tale facoltà e, dunque, di procedere a mezzo di procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del Codice, dato che il ricorso al modello ordinario apre al mercato favorendo un confronto concorrenziale più ampio di quello che si avrebbe negoziando, senza per questo aggravare il procedimento, stante la possibilità di applicare la cd inversione procedimentale che consente di abbreviare notevolmente i tempi necessari per l'affidamento della concessione;

RITENUTO di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte:

- a) ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. a), del Codice, adottare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo quanto stabilito nell'Allegato "*Criteri di valutazione OEPV*" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ma non viene pubblicato perché contiene informazioni allo stato riservate;
- b) riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso dei requisiti speciali riportati nell'Allegato "*Criteri di partecipazione*" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ma non viene pubblicato perché contiene informazioni allo stato riservate;
- c) ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Codice, avvalersi della cosiddetta "*inversione procedimentale*" in quanto consente di abbreviare notevolmente i tempi necessari per l'affidamento della concessione, prevedendo di esaminare le offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti, quindi di procedere con la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità tecnica oltre che nei confronti del concorrente primo in graduatoria anche di n. 1 (uno) concorrente individuato mediante sorteggio;
- d) nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, collocare primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica;
- e) ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta (ancorché unica) risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ovvero non raggiunga il punteggio minimo di 54 nella valutazione dell'offerta tecnica;
- f) ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Codice, valutare l'anomalia delle offerte nel modo che segue:
 - ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara;
 - ove il numero delle offerte ammesse sia inferiore a tre, riservarsi la facoltà di sottoporre a verifica l'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa;
- g) ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice, ammettere il subappalto nei limiti del 50% dell'importo complessivo del contratto;
- h) ai sensi dell'art. 119, comma 17, del Codice, stabilire che le prestazioni non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto. Ciò in ragione dell'esigenza di garantire l'unicità del servizio;
- l) stabilire che i concorrenti NON debbono eseguire un sopralluogo obbligatorio, trattandosi di adempimento non strettamente necessario;
- m) ai sensi dell'art. 17, comma 8, del Codice, riservarsi l'esecuzione anticipata del contratto stante la necessità di garantire la copertura di un servizio essenziale per l'utenza comunale;
- n) stabilire che l'aggiudicatario del contratto in parola, ferma restando la necessaria armonizzazione con la sua organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, e a garantire l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- l) solo con riferimento al personale aggiuntivo rispetto a quello assorbito di cui alla precedente lett. m), stabilire, ai sensi dell'art. 57, comma 1, del Codice, che gli operatori economici debbano dichiarare in sede di offerta di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di adottare, una delle seguenti misure finalizzate a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate:
 1. assicurare:
 - una quota pari al 10% per cento di occupazione giovanile,
 - una quota pari al 10% per cento di occupazione femminile,delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, aggiuntive rispetto al personale assorbito, calcolate

secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021;

2. utilizzare almeno uno dei seguenti strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti e modalità innovative di organizzazione del lavoro:
 - asilo nido aziendale/territoriale convenzionato inclusivo;
 - misure di flessibilità oraria in entrata e in uscita, roll up;
 - telelavoro o *smart working*;
 - *part time*, aspettativa per motivi personali;
 - integrazione economica a congedi parentali;
 - *benefit* di cura per infanzia e anziani/disabili non autosufficienti e loro familiari;
 - sportello informativo su non discriminazione/pari opportunità/inclusione persone con disabilità;
 - formazione sui temi delle pari opportunità e non discriminazione e della inclusione delle persone con disabilità;
 - identificazione di una figura aziendale per le politiche anti discriminazione (es. *diversity manager*);

Dato Atto che per la tipologia di servizio in oggetto, limitatamente alle prestazioni secondarie della ristorazione e della pulizia sono stati adottati i relativi Criteri Ambientali Minimi (CAM), approvati, rispettivamente con DM. 10.3.2020 e DM 29.01.2021, di cui si è tenuto conto nella redazione del progetto:

Valutato che, in materia di CAM RISTORAZIONE e PULIZIE, gli operatori economici debbano fare in sede di offerta la dichiarazione di porre in essere, in caso di aggiudicazione, tutte le operazioni e le procedure necessarie per il rispetto dei criteri minimi, individuati da questa Stazione Appaltante e contenuti negli elaborati progettuali, in ottemperanza a quanto previsto dai Decreti MASE 10/03/2020 e 29/01/2021;

Considerato che occorre approvare i seguenti elaborati contenenti le modalità di selezione del contraente, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto ma non vengono pubblicati perché contengono informazioni allo stato riservate:

- Criteri di valutazione OEPV;
- Criteri di partecipazione;

Dato Atto che:

- il Codice Unico d'Intervento (CUI) è il seguente: S00376950440202400004;
- i codici CPV sono i seguenti:
 - Principale: Servizi di istruzione pre-scolastica 80110000-8,
 - Secondario: Servizi di ristorazione scolastica 55524000-9,
 - Secondario: Servizi di pulizia scuole 90919300-5;
- il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ex art. 15 del Codice, è il dott. Alberto Croci, nei confronti del quale non sussistono cause di conflitti d'interesse di cui all'art. 16 del Codice né situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e del Codice di Comportamento di questo Comune approvato con DGC. n. 146 del 07/11/2023, giusta dichiarazione conservata agli atti;
- ai sensi del combinato disposto degli artt. 114, comma 8, del Codice e 32, comma 2, dell'All. II.14, il Direttore dell'esecuzione del contratto è la Dott.ssa Athena Cipriani in quanto il contratto va considerato di particolare importanza;
- in forza di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lett. d) della Convenzione, è onere della Stazione Appaltante del Comune di Ascoli Piceno procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) p/c di questo Comune e provvedere, successivamente, al pagamento del relativo contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), dietro corresponsione dell'importo da parte di questo Comune;
- per effetto della delibera ANAC n. 610 del 19/12/2023, il contributo che la stazione appaltante deve versare all'Autorità medesima è pari ad €_660,00;
- ai sensi dell'art. 6 della richiamata Convenzione e nel rispetto dell'art. 45, comma 8, del

Codice e dell'allegato I.10, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della Stazione Appaltante del Comune di Ascoli Piceno, ammontano ad €9.066,61;)

- in forza di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lett. f) della detta Convenzione, gli obblighi di pubblicità legale sono a cura della Stazione Appaltante ausiliaria che, conformemente a quanto previsto dagli artt. 27 e 85 del Codice in combinato disposto con gli artt. 4 e 6 della Delibera ANAC n. 263 del 20/06/2023, provvederà a pubblicare il bando di gara senza oneri per questo Comune su:
 - BDNCP:
 - profilo del committente: <https://www.comune.ap.it/bandigaraecontratti> Sottosezione "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura;

Ritenuto pertanto di poter quantificare, nel seguente quadro economico, le risorse necessarie all'affidamento dei servizi in argomento:

1. valore economico appalto principale
(costo a carico del comune) € 997.206,54 + IVA per complessivi € 1.047.066,87
2. costo gara € 9.726,61 così specificate
 - contributo da corrispondere alla SUA € 9.066,61
 - contributo da corrispondere all'ANAC: € 660,00

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;
- il D.Lgs.36/2023
- la "Convenzione tra la Stazione Appaltante del Comune di Ascoli Piceno e gli Enti Aderenti per lo svolgimento delle attività di committenza ausiliaria" sottoscritta in data 14/10/2024;

D E T E R M I N A

1. **di approvare** e fare propria la premessa narrativa, che qui si intende integralmente richiamata anche a motivazione dell'adozione del presente dispositivo;
2. **di revocare** la determinazione RG. n. 604 del 12.11.2024 avente il seguente oggetto: "Asilo Nido Comunale. Procedura di scelta per l'affidamento in concessione del servizio. 1.4.2025/ 31.08.2028. Determinazione a contrarre, impegno di spesa, attribuzione della procedura di selezione alla Stazione appaltante del Comune di Ascoli Piceno.";
3. **di dare atto** che il presente provvedimento, per le caratteristiche che riassume, deve essere considerato quale determinazione a contrarre prevista dall'art. 17, comma 1, del Codice e dall'art.192 del D. Lgs. 267/2000;
4. **di avviare** una procedura telematica aperta per l'affidamento in concessione del "Servizio di gestione dell'asilo nido comunale l'Albero dei Sogni" ai sensi dell'art. 71 del Codice, applicando il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 108, comma 2, lett a), del medesimo Codice e, dunque, mediante offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
5. **di dare atto** che ai sensi dell'art. 179, del Codice, il valore stimato della concessione è pari ad €2.022.206,54, Iva esclusa;
6. **di stabilire**, nel rispetto dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, le scelte discrezionali specificate in narrativa;
7. **di individuare** nel Dott. Alberto Croci il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 15 del Codice e nella Dott.ssa Athena Cipriani il Direttore dell'esecuzione del contratto ex art. 114, comma 5 e all. II.14, art. 32 del Codice;

8. **di approvare** i seguenti elaborati contenenti le modalità di selezione del contraente, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto ma non vengono pubblicati perché contengono informazioni allo stato riservate:
- Criteri di valutazione OEPV;
 - Criteri di partecipazione;
9. **di attribuire** l'espletamento della procedura di selezione, giusta Convenzione sottoscritta in data 14/10/2024, alla Stazione Appaltante del Comune di Ascoli Piceno cui viene trasmessa copia del presente provvedimento;
10. **di dare atto** che ai sensi dell'art. 6 della richiamata Convenzione e nel rispetto dell'art. 45, comma 8, del Codice e dell'allegato I.10, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della Stazione Appaltante del Comune di Ascoli Piceno, ammontano ad € 9.726,61, di cui € 9.066,61 per oneri di gestione ed € 660,00 per contributo ANAC;
11. **di assumere** a carico del bilancio l'impegno spesa pari a presunti € 1.047.066,87 IVA compresa, necessaria per l'affidamento del servizio per la durata dal 01/04/2025 al 31/08/2028 oltre ad € 17.949,72 quale quota assegnabile del Fondo incentivi per Gruppo di Lavoro e per innovazione con imputazione sul capitolo 1899/3 del bilancio con esigibilità
- ✓ 2025 per € €.229.843,95+17.949,72=247.793,67
 - ✓ 2026 per € 306.458,60
 - ✓ 2027 per € 306.458,60,
 - ✓ 2028 per € 204.305,73.
12. **di impegnare** la somma di € 9.726,61, a titolo di spese per la procedura di appalto da liquidare a favore della Stazione Appaltante istituita presso il Comune di Ascoli Piceno sui seguenti capitoli dell'approvato bilancio di previsione 2024-2026, con esigibilità 2024:
- ✓ cap. 1899/3 per € 750,00;
 - ✓ cap. 1899 per € 1.560,00
 - ✓ cap. 1059 per € 4.626,61;
 - ✓ cap. 1346/4 per € 2.790,00;
13. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 18, del Codice, si procederà alla stipula del contratto in forma pubblico-amministrativa in modalità elettronica;
14. **di dare atto** che non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente atto.

La presente determinazione diviene immediatamente esecutiva, con l'apposizione del visto di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio di ragioneria.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(dott.ssa Maria Immacolata Casulli)

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna, diviene esecutiva.

Li 18-11-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA

(dott. Gianni Irelli)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on – line, ai sensi dell'art. 32 della legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi dal 18.11.2024 al 03.12.2024.

Li 18.11.2024

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Maria Immacolata Casulli)